


**DURATA DEL PROCESSO E PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL PROVVEDIMENTO
CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO PRESUPPOSTO:
CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE IN CASSAZIONE**

Schema di **Giulio SPINA***

Estratto da

**SPINA, IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO (Rassegna
giurisprudenziale sistematica con schemi, dottrina e formule),
Diritto Avanzato, Milano, 2017**



ISBN

9788826031910

Pagine

138

Presentazione di
Annamaria FASANO

Contributi di
Piero SANDULLI, Giulio SPINA, Luigi VIOLA

PER APPROGONDIMENTI

<<[CLICCA QUI](#)>>

* Dottore di ricerca IAPR. Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile (già cultore di Diritto processuale civile); Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

LA TESI NEGATIVA: no alla questione di legittimità dell'art. 4, l. 89/2001

(secondo cui La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 4 in quanto il legislatore, con la novella del 2015, introducendo un sistema di rimedi preventivi diretti a impedire la stessa formazione del ritardo processuale, ha aderito all'invito rivoltagli dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 30 del 2014.

Pronuncia di riferimento

[Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 1.7.2016, n. 13556](#)



Principali argomentazioni

- La L. n. 89 del 2001, art. 4 laddove subordina la proponibilità della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo alla condizione della sua preventiva definizione, non può essere disapplicato dal giudice in forza della pronuncia di incostituzionalità di cui a C. Cost. n. 30 del 2014, da questa evincendosi che la norma resta legittima, sia pure ad tempus, in attesa della riscrittura del legislatore;
- tale adempimento legislativo che deve ritenersi realizzato con la recente L. n. 208 del 2015, che ha innovato la materia prevedendo un articolato sistema di rimedi preventivi (v. art. 1-ter) alla violazione della Convenzione, il ricorso ai quali è presupposto per azionare il procedimento d'equa riparazione (art. 1-bis, comma 2);
- difatti, tali rimedi, che intervengono a monte per impedire la stessa formazione d'un ritardo, hanno assolto al monito formulato dal richiamato precedente della Corte costituzionale e mutato il relativo quadro normativo di riferimento, nell'ambito di quella discrezionalità politica che il giudice delle leggi ha ritenuto esercitabile per adeguare l'istanza nazionale ai principi convenzionali così come elaborati dalla Corte EDU;
- è pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, L. n. 89 del 2001, restantoperò altra la valutazione d'efficienza concreta (peraltro ancora tutta da verificare) di tale sistema di rimedi preventivi, che non è rimessa al giudice neppure al limitato fine dello scrutinio di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.

LA TESI POSITIVA: sì alla questione di legittimità dell'art. 4, l. 89/2001

Va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. d), (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 1, comma 1, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, e art. 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui subordina al passaggio in giudicato del provvedimento che ha definito il procedimento presupposto la proponibilità della domanda di equo indennizzo.

Pronunce di riferimento

- [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.12.2016, n. 26402](#)
- [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.1.2017, n. 1727](#)



Principali argomentazioni

- Anche a seguito della l. 208/2015 è rimasto irrisolto il problema del differimento dell'esperibilità del ricorso alla definizione del procedimento presupposto;
- detto problema presenta perduranti profili di illegittimità costituzionale (in rapporto agli artt. 3 e 24 Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1) nel momento in cui si risolve nella definitiva inammissibilità della domanda proposta durante la pendenza del procedimento presupposto, pur quando, nelle more, il provvedimento che ha definito quest'ultimo sia passato in cosa giudicata;
- la previsione che la domanda di equo indennizzo possa validamente proporsi solo dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che ha definito il giudizio presupposto non può tradursi, sul piano della legittimità costituzionale, nella definitiva inammissibilità della domanda erroneamente proposta prima di tale passaggio in giudicato;
- ciò, difatti, determina un vulnus costituzionale;
- risulta rilevante la relativa questione di legittimità costituzionale, che va nuovamente sottoposta al giudice delle leggi, stante il perdurante inadempimento del legislatore al monito impartito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 30 del 2014;
- per approfondimenti si veda il contributo *“La questione del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio presupposto”*.